

# **Documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di IeFP a valere dall'a. f. 2021/2022**

## **Aggiornamento degli elementi costitutivi minimi del documento e dei criteri generali per la redazione**

**Delibera n. 2270 del 23/12/2021**

**Documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno formativo 2021-2022.  
Aggiornamento degli elementi costitutivi minimi del documento e dei criteri generali per la redazione.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2270 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno formativo 2021-2022.

Aggiornamento degli elementi costitutivi minimi del documento e dei criteri generali per la redazione.

Il giorno 23 Dicembre 2021 ad ore 08:47 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 1 di 10

Num. prog. 1 di 14

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il DPR 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto il DPR 1 novembre 1973, n. 689 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale";
- visto il DPR 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento";
- vista la Legge Provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che

in particolare sancisce la realizzazione di profili educativi, culturali e professionali per i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza provinciale in tale materia, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c) (articolo 2, comma 1 lettera h);

- visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

- visto il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

- visto il Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare il capo III;

- visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" reso ai sensi della legge n.

296 del 2006, articolo 1, comma 622;

- visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, del 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

- vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", articolo 1, commi 44, 46 lettera b), 180, 181 lettera d) e 184;

- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

- visto il Decreto legislativo 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 2 di 10

Num. prog. 2 di 14

- visto il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» con particolare riferimento all'articolo 2 comma 1, articolo 4 comma 4, e articoli 7 e 8;

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";

- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che tra l'altro ha istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale comprendente figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, recepito con decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 23 aprile 2012;

- visto l'Accordo sottoscritto il 20 dicembre 2012 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 -

Repertorio atti n. 252/CSR del 20 dicembre 2012, e con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" e nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 3 di 10

Num. prog. 3 di 14

- visto l'Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale del 20 febbraio 2014;

- visto l'Accordo del 10 maggio 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,

del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018;

- visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale" del 18 dicembre 2019 (19/210/CR10/C9);

- visto l'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, repertorio atti n. 155/CSR, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza

Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 7 luglio 2020 (m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R.0000056.07-07-2020);

- vista la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 settembre 2020, n. 155 "Intesa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto ministeriale recante: "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, Rep. Atti n.155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto" - Repertorio atti n. 155/CSR del 10 settembre 2020;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) (b.u. 14 dicembre 2010, n. 50, suppl. n. 1)"

- visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e ss.mm.ii;

- vista la Legge provinciale 1 luglio 2013, n.10 recante "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze"

- vista la deliberazione Giunta provinciale n. 317 del 25 febbraio del 2011 che stabiliva i criteri di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica e di diploma professionale;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 4 di 10

Num. prog. 4 di 14

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 del 03 agosto 2012 recante "Istituzione del repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg", modificata ed integrata con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 228 del 21 febbraio 2014, n. 1507 del 04 settembre 2014, n. 458 del 31 marzo 2016 e n. 661 del 05 maggio 2017;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 del 03 agosto 2012 recante "Definizione dei piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg", modificata con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 228 del 02 febbraio 2014, n. 1506 del 04 settembre 2014, n. 1507 del 04 settembre 2014 e n. 458 del 31 marzo 2016;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2171 del 15 ottobre 2012 recante "Definizione dei Piani di studio dei percorsi di quarto anno di diploma professionale, ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg" modificata con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1507 del 04 settembre 2014, n. 458 del 31 marzo 2016 e n. 661 del 05 maggio 2017;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 228 del 21 febbraio 2014 che definisce la figura professionale, il piano di studio e il quadro orario del percorso quadriennale di Tecnico Operatore Socio Sanitario il cui titolo è valido ai sensi della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e valido ai fini del riconoscimento, a livello nazionale e provinciale, in quanto riconducibile ai contenuti minimi previsti dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la figura professionale di Operatore Socio Sanitario (art. 1, comma 8 del Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002,

n.1) e per le medesime motivazioni ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1643

di data del 30 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012 che ha definito, per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, il documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale;
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1051 del 30 maggio 2013 e n. 197 del 16 febbraio 2015 che adottano rispettivamente il modello di diploma professionale, di Allegato al diploma e relative note di compilazione per i percorsi quadriennali e di quarto anno di IeFP e il modello di attestato di qualifica professionale, di Allegato all'attestato e relative note di compilazione per i percorsi triennali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1391 del 19.08.2016 recante "Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard formativi di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e dell'articolo 30 della Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1398 del 19.08.2016 recante "Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015) e approvazione dello schema di protocollo per l'attuazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019, recante "Direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale. Attuazione dell'articolo 56 bis della legge provinciale n. 5 del 2006"
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 4 settembre 2020 recante "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio Atti n.155/CSR) e dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 5 di 10

Num. prog. 5 di 14

(Repertorio Atti 19/210/CR10/C9). Adozione del nuovo repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, dall'anno formativo 2021-2022";

- vista la deliberazione n. 960 del 11 giugno 2021 recante "Adozione dei nuovi Piani di studio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, a partire dall'anno formativo 2021-2022 con il primo anno dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno e con il quarto anno successivo alla qualifica";
- considerato che nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2762 del 14 dicembre 2012 erano già stati definiti, nelle more dell'approvazione del regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti previsto dall'art. 60, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, gli strumenti di valutazione, intermedi e finali, e che si rende ora necessario aggiornarli al fine di renderli funzionali alla verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dai nuovi Piani di studio provinciali per il primo e il quarto anno (successivo al conseguimento della qualifica professionale);
- dato atto che gli elementi minimi obbligatori per gli strumenti di valutazione intermedia e finale definiti con deliberazione n. 2762/2012, di cui al precedente alinea, possono essere confermati alla luce della pluriennale esperienza maturata nella loro applicazione e in linea con gli elementi minimi obbligatori previsti per tutti i percorsi del sistema scolastico trentino e che risulta necessario aggiornarli per rialinearli con i nuovi Piani di studio di cui alla deliberazione Giunta provinciale n. 960/2021;
- disposto che per quanto i nuovi Piani di studio provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 960/2021, si attuino, a partire dall'anno formativo 2021-2022, solo nei percorsi del primo e del quarto anno, mentre per tutti gli altri continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal previgente ordinamento, le disposizioni per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale, contenute nell'Allegato 1 del presente provvedimento, si applicano per tutti coloro che sono iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, indipendentemente dal Piano di studio seguito dallo studente al fine di garantire il carattere unitario del processo di valutazione.

A tal riguardo le Istituzioni formative sono responsabili nel garantire la coerenza tra quanto previsto dal Piano di studio vigente per l'annualità frequentata dallo studente valutato e quanto inserito nel documento di

valutazione;

- stabilito conseguentemente che:

- a partire dall'anno formativo 2021-2022, quanto disposto nell'Allegato 1 denominato "Documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale" del presente provvedimento, si applica a tutti coloro che frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione professionale in funzione del Piano di Studi vigente per l'annualità frequentata dallo studente valutato;

- la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta nell'anno formativo, e annuale, alla fine di ogni anno formativo;

- il consiglio di classe è l'organo deputato alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente, ferma restando la competenza di ogni singolo docente nell'attuare un costante monitoraggio dei processi di apprendimento per la propria competenza e per il proprio ambito di azione. La valutazione degli apprendimenti afferenti alle aree di apprendimento, agli insegnamenti dei Piani di studio/quadri orari provinciali o RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 6 di 10

Num. prog. 6 di 14

a loro altre eventuali articolazioni del Piano di studio di Istituto, spetta quindi al consiglio di classe su motivata proposta del/dei docente/i o del referente/i. Il Consiglio di Classe in sede di valutazione è presieduto dal responsabile della sede formativa delle Istituzioni formative provinciali e paritarie o da suo apposito delegato;

- il documento di valutazione può essere redatto anche in forma elettronica al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni tra scuola e famiglia. Quest'ultimo ha la medesima validità legale di quello cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie secondo modalità che garantiscano il rispetto della normativa vigente sulla privacy, nonché dei principi di correttezza, completezza e trasparenza. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento redatto in forma elettronica;

- gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica e la formazione in contesto lavorativo/stage/tirocinio, sono espressi in giudizi sintetici, mentre la valutazione della capacità relazionale, ovvero la partecipazione alle attività, la motivazione, l'interesse personale, i comportamenti e gli atteggiamenti, nonché

il giudizio globale, ovvero il giudizio a supporto delle scelte relative al proprio futuro formativo e professionale sulla base del percorso svolto, delle attitudini e aspirazioni personali, sono espressi in forma discorsiva;

- la valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica o di diploma professionale;

- il documento di valutazione riporta le ore di assenza effettuate dallo studente al fine della verifica, al termine di ciascun anno formativo, della frequenza minima del 75%, utile ai fini dell'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica e di diploma professionale e che i casi in deroga o di non ammissione sono definiti al punto 2)

dell'Allegato 1 del presente provvedimento;

- la valutazione degli studenti stranieri, deve tener conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e ss.mm.ii.;

- la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, deve tener conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e ss.mm.ii.;

- la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi per adulti e nei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma si applica, per quanto compatibile, secondo i criteri generali previsti per i percorsi ordinari fatto salvo quanto diversamente disposto in merito alla frequenza minima obbligatoria, di cui al punto 2) dell'Allegato 1 del presente provvedimento;

- stabilito che i responsabili delle sedi formative delle Istituzioni formative provinciali e paritarie hanno la piena responsabilità della correttezza delle informazioni inserite nel documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente;

- stabilito che, per chiarezza espositiva e per uniformità applicativa, fermo restando gli effetti giuridici già consolidati e correlati al processo di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale effettuati con precedenti strumenti, l'Allegato 1 del presente provvedimento sostituisce:

- il Documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale di cui all'Allegato 1 della deliberazione Giunta provinciale n. 2762 del 14/12/2012;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 7 di 10

Num. prog. 7 di 14

- i criteri di frequenza minima obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica e di diploma nei percorsi di IeFP, di cui all'Allegato 5 della deliberazione Giunta provinciale n. 317 25/02/2011; a voti unanimi, espressi nella forma di legge DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, a valere dall'anno formativo 2021-2022, nelle more dell'approvazione del Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti previsto dall'articolo 60, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, l'Allegato 1 denominato "Documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale: elementi costitutivi minimi e criteri generali per la redazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale, contenute nell'Allegato 1 del presente provvedimento, si applica a tutti coloro che frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione professionale in funzione del Piano di Studi vigente per l'annualità frequentata dallo studente valutato. Le Istituzioni formative sono responsabili nel garantire la coerenza tra quanto previsto dal Piano di studio vigente per l'annualità frequentata dallo studente valutato e quanto inserito nel documento di valutazione;

3. di stabilire che la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta nell'anno formativo, e annuale, alla fine di ogni anno formativo;

4. di dare atto che il consiglio di classe è l'organo deputato alla valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente, ferma restando la competenza di ogni singolo docente nell'attuare un costante monitoraggio dei processi di apprendimento per la propria competenza e per il proprio ambito di azione. La valutazione degli apprendimenti afferenti alle aree di apprendimento o agli insegnamenti o a loro altre eventuali articolazioni, spetta quindi al consiglio di classe su motivata proposta del/dei docente/i o del referente/i. Il Consiglio di Classe in sede di valutazione è presieduto dal responsabile della sede formativa delle Istituzioni formative provinciali e paritarie o da suo apposito delegato;

5. di stabilire che gli esiti della valutazione degli apprendimenti, compreso l'insegnamento della religione cattolica e la formazione in contesto lavorativo/stage/tirocinio, sono espressi in giudizi sintetici, mentre la valutazione della capacità relazionale, ovvero la partecipazione alle attività, la motivazione, l'interesse personale, i comportamenti e gli atteggiamenti, nonché il giudizio globale, ovvero il giudizio a supporto delle scelte relative al proprio futuro formativo e professionale sulla base del percorso svolto, delle attitudini e aspirazioni personali, sono espressi in forma discorsiva. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica o di diploma professionale;

6. di stabilire che, al fine della verifica, al termine di ciascun anno formativo, della frequenza minima del 75%, utile ai fini dell'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica o di diploma professionale, il documento di valutazione riporta:

- le ore di assenza in ciascuna area di apprendimento o insegnamento previsto, per le diverse annualità, dai Piani di Studio/quadri orari provinciali vigenti nell'anno di riferimento o loro altre eventuali articolazioni definite nei Piani di Istituto vigenti nell'anno di riferimento;

- le ore di assenza totali a fine anno di riferimento RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 8 di 10

Num. prog. 8 di 14

- I casi in deroga o di non ammissione sono definiti al punto 2) dell'Allegato 1 del presente provvedimento;
7. di stabilire che la valutazione degli studenti stranieri, deve tener conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg (Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
8. di stabilire che la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, deve tener conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
9. di stabilire che valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi per adulti e nei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma si applica, per quanto compatibile, secondo i criteri generali previsti per i percorsi ordinari, fatto salvo quanto diversamente disposto in merito alla frequenza minima obbligatoria di cui al punto 2) dell'Allegato 1 del presente provvedimento;
10. di stabilire che i responsabili delle sedi formative delle Istituzioni formative provinciali e paritarie hanno la piena responsabilità della correttezza delle informazioni inserite nel documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale dello studente;
11. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa e fermo restando gli effetti giuridici già consolidati e correlati al processo di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale effettuati con precedenti strumenti, l'Allegato 1 del presente provvedimento sostituisce:
- il Documento di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale di cui all'Allegato 1 della deliberazione Giunta provinciale n. 2762 del 14/12/2012;
  - i criteri di frequenza minima obbligatoria per l'ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica e di diploma nei percorsi di IeFP, di cui all'Allegato 5 della deliberazione Giunta provinciale n. 317 del 25/02/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00249

Pag 9 di 10 SAM

Num. prog. 9 di 14

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.